

ACCORDO MULTILATERALE M351

Ai sensi del punto 1.5.1 dell'ADR, relativo all'esenzione della nomina del Consulente ADR per lo speditore – ADR 1.8.3.2 (b)

1. In deroga alle disposizioni della sezione 1.8.3.2 dell'ADR, relativa alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di merce pericolosa, il presente accordo multilaterale prevede che l'esenzione prevista dall'ADR 1.8.3.2 (b) si applicano anche alle imprese le cui attività principali o secondarie non consistono nella spedizione di merci pericolose, ma che occasionalmente effettuano spedizioni nazionali di merci pericolose poco pericolose o a rischio di inquinamento.
2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per i trasporti nei territori delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, esso rimane valido fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non l'hanno revocato.

Londra, 10 gennaio 2023

L'autorità competente per l'ADR nel Regno Unito

Helen North

Head of Frameworks and Engagement, Dangerous Goods

Dipartimento dei trasporti